



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRIESTE

- SEZIONE CIVILE -

Il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Edoardo Sirza, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.r.g. 3566/2021, promossa

DA

Parte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, c.f. *P.IVA_1*,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Bellavista (c.f.
C.F._1) e Andrea Polacco (c.f. *C.F._2*);

- ATTRICE OPPONENTE -

CONTRO

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, c.f.
P.IVA_2, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Ferrari (c.f.
C.F._3);

- CONVENUTA OPPOSTA -

Oggetto: contratto di consulenza

Conclusioni delle parti
(precisate nel termine del 5/11/2025)

Parte_1

1. In via principale e nel merito: accertato l'inadempimento di *Controparte_1* per le causali di cui in narrativa annullare/revocare, anche ai sensi dell'art.1460 c.c., il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trieste n. 650/2021 dd. 5 novembre 2021 R.G. 2981/21 notificato in data 8 novembre 2021;

2. In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda azionata in via principale, ridursi la pretesa creditoria azionata in via ingiuntiva da *Controparte_1* nella misura ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese e compensi processuali.

In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova sub 5) – 6) – 7) – 8) di cui alla II memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. e si indicano quali testi i signori:

Tes_1 residente in Trieste Via del Teatro Romano n.22; *Testimone_2* residente in Trieste Via Gortan n. 15; *Tes_3* , residente in Trieste Via Grunhut.

Controparte_1

nel merito:

- rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto e/o in diritto, per le ragioni tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 650/2021 del 5 novembre 2021, r.g. 2981/2021 del Tribunale di Trieste (dott.ssa Monica Pacilio);
- con vittoria di spese e compensi di causa.

*** *** ***

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 650/2021 del 5 novembre 2021 (R.G. 2981/2021), notificato l'8 novembre 2021, questo Tribunale ingiungeva a *Parte_1* il pagamento, in favore di *Controparte_1* di € 8.226,64 a saldo della fattura n. 211/E del 28 settembre 2021, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, spese della procedura monitoria e accessori. Con citazione notificata il 20 dicembre 2021 *Parte_1* proponeva opposizione, deducendo l'infondatezza della pretesa per inadempimento della creditrice. Costituitasi *CP_1*, con ordinanza del 19 settembre 2022 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ex art. 648 c.p.c. e venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Espletata l'istruttoria testimoniale all'udienza del 27 giugno 2023 e precisate le conclusioni mediante note ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 5 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 23 febbraio 2026.

Risultano pacifici in causa, e comunque documentalmente provati, i seguenti fatti.

Con contratto del 27 maggio 2016 *Parte_1* conferiva a *CP_1* l'incarico di consulenza per la presentazione e la rendicontazione di una domanda di contributo ex L.R. FVG n. 3/2015, art. 33 (incentivi alle imprese insediate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste). Il contratto obbligava T & B, per quanto qui rileva, alla "gestione per conto del Committente dei rapporti pre e post domanda con l'Ente/Soggetto interessato" (art. 1.2) e alla "gestione [...] delle relazioni fra il Committente e l'Ente [...] durante le fasi di approvazione del rendiconto, concessione ed erogazione del contributo" (art. 1.3). Presentata la domanda, con Determinazione del Segretario Generale della CCIAA Venezia Giulia n. 300 del 16 giugno 2017, il contributo veniva concesso nella misura di € 192.661,46. In data 15 aprile 2019 la CCIAA comunicava a *Parte_1* il preavviso di revoca, per superamento del massimale degli aiuti *de minimis* di € 200.000 nel triennio (Reg. UE 1407/2013),

[...]

determinato da una garanzia del Fondo Centrale di Garanzia, pari a € 7.719,08, *a latere* di un finanziamento concesso da CP_2 il 7 novembre 2016. Il 23 aprile 2019 CP_1 trasmetteva a Parte_1 una bozza di riscontro al preavviso (doc. 9 CP_1 B); nella medesima data il Prof. Persona_1 (IBC s.r.l.), separatamente incaricato da Parte_1 redigeva un parere (all. 4 opponente). Il 24 aprile 2019 Parte_1 depositava in CCIAA le proprie controdeduzioni, corredate del parere Per_1 (all. 5 opponente). Con Determinazione n. 321 del 30 maggio 2019 la CCIAA, "preso atto delle controdeduzioni [...] motivate dalla buona fede", non revocava il contributo, ma lo rideterminava in € 184.942,38, decurtando dagli originari € 192.661,46 l'importo, *pari a* € 7.719,08, dell'aiuto in *de minimis* che aveva determinato il superamento della soglia e che, in buona fede, non era stato dichiarato. Parte_1 corrispondeva a IBC s.r.l. € 7.320,00 per il parere. Emessa la fattura per la consulenza e rimasta insoluta, CP_1 agiva in via monitoria.

L'opposizione si fonda su un'unica difesa: l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., con cui Parte_1 assume che CP_1, dopo il preavviso di revoca, avrebbe omesso l'assistenza dovuta agli artt. 1.2 e 1.3 del contratto, limitandosi a inviare una missiva "priva di consistenza giuridica", così da legittimare il rifiuto del corrispettivo. Il *quantum* della fattura non è, invece, in alcun modo contestato, se non con una generica e non argomentata domanda subordinata di riduzione alla "misura di giustizia" del corrispettivo, contrattualmente predeterminato per iscritto in una percentuale del valore del contributo.

Trattandosi di azione di adempimento, la creditrice opposta era tenuta a provare il titolo (il contratto, doc. 2) e ad allegare l'inadempimento della debitrice; sollevata da quest'ultima l'*exceptio inadimpleti contractus*, gravava sull'opposta la prova dell'adempimento alla propria obbligazione, che è stata pienamente raggiunta, sicché l'opposizione va integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.

La tesi opponente è smentita dal confronto diretto fra la bozza *CP_1* del 23 aprile 2019, i documenti depositati da *Parte_1* in CCIAA e la motivazione della Determinazione n. 321/2019.

La bozza predisposta da T & B — lungi dall'essere un mero "format precompilato" — è un atto redatto *ad hoc*: reca l'esatta indicazione del procedimento (protocollo della comunicazione di revoca, Determinazione n. 300/2017, normativa e annualità) e sviluppa tre argomenti volti a contrastare la prospettata revoca del contributo. In primo luogo, la buona fede dell'impresa, che "non aveva idea che si trattasse di un *de minimis* [...] non avendo ricevuto alcuna determina dall'ente concedente", buona fede ulteriormente comprovata dalla spontanea segnalazione del superamento della soglia. In secondo luogo, l'incidenza che l'integrale revoca del contributo avrebbe avuto sull'equilibrio finanziario dell'impresa e sull'occupazione, "fino alla chiusura dell'attività". In terzo luogo, e soprattutto, la proposta operativa di "considerare ogni alternativa percorribile alla revoca", rendendosi l'impresa "dispon[ibile] alla restituzione di qualsiasi altro beneficio al fine di rientrare entro i termini previsti dal Reg. 1407/2013/UE".

La Determinazione n. 321/2019 ha conservato la sostanza del contributo, rideterminandolo in diminuzione per l'importo dell'aiuto eccedente, proprio sui medesimi argomenti: ha valorizzato la "buona fede" dell'impresa, "venuta a conoscenza tardivamente" dell'aiuto senza averne avuto una formale notizia dal soggetto concedente; ha ritenuto che la revoca integrale, mettendo "a repentaglio la stabilità finanziaria" dell'impresa, non rispondesse all'interesse pubblico; ha adottato, quale argomento giuridico risolutivo, la "rinunciabilità" ovvero la "compensazione" dell'eccedenza di € 7.719,08, con conseguente rideterminazione del contributo. Come si può vedere, il mezzo giuridico in concreto impiegato dall'Ente camerale — la rinuncia al beneficio eccedente per rientrare nel massimale — è precisamente quello indicato dalla sola bozza *CP_1*, per le ragioni addotte nella

bozza tempestivamente inviata a *Parte_1* e che la stessa *Parte_1* ha fatto proprie nella memoria inviata all'Ente concedente.

Le risultanze testimoniali acquisite non scalfiscono tale conclusione. Le deposizioni dei testi citati dall'opponente — *Testimone_2* socio e fratello dell'amministratore, ed *Tes_1* coniuge dell'amministratore e collaboratrice della società — provengono da soggetti scarsamente attendibili in quanto strettamente legati alla sfera dell'opponente e si risolvono in valutazioni ("lettera di scuse", "priva di contenuto giuridico") prive di riscontro oggettivo; esse risultano peraltro contraddette dalle dichiarazioni dei testi dell'opposta *Tes_4* e *Tes_5* e, in ogni caso e soprattutto, risultano smentite dal dato documentale e oggettivo sopra illustrato che dimostra l'esatto contenuto della prestazione resa. Quanto all'asserita irreperibilità di *CP_1*, essa è rimasta sfornita di prova e, comunque, irrilevante a fronte dell'avvenuta tempestiva trasmissione della bozza il 23 aprile 2019, in tempo utile per il deposito delle valide controdeduzioni del 24 aprile.

Deve pertanto escludersi l'eccepiteo inadempimento di *CP_1* agli obblighi di cui agli artt. 1.2 e 1.3 del contratto: la prestazione di assistenza nella fase del preavviso di revoca è stata resa e ha veicolato gli argomenti rivelatisi decisivi in sede amministrativa. Venendo meno il presupposto stesso dell'*exceptio* — l'altrui inadempimento — l'eccezione ex art. 1460 c.c. è infondata. La libera scelta di *Parte_1* di avvalersi anche di un ulteriore professionista integra un'autonoma decisione, il cui costo resta a suo carico dal momento che non è una conseguenza di un inadempimento dell'odierna opposta, che ha tempestivamente prestato la propria opera.

Escluso l'inadempimento, il credito per compenso professionale deve essere riconosciuto per l'intera misura ingiunta. La domanda subordinata di riduzione "nella misura di giustizia" è infatti priva di fondamento: essa non è ancorata ad alcun parametro né a una specifica contestazione del *quantum*, peraltro contrattualmente predeterminato, e si risolve in una mera proiezione attenuata dell'eccezione di

inadempimento, della quale segue la sorte. Non sussistono dunque i presupposti per una rideterminazione del corrispettivo, che dovrà essere corrisposto nell'importo oggetto di ingiunzione.

In conclusione, l'opposizione va integralmente respinta e il decreto ingiuntivo n. 650/2021 va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.

Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore di **CP_1**, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, in relazione al valore della causa (€ 8.226,64) e alle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) ai valori medi.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.r.g. 3566/2021, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. **rigetta** l'opposizione;
2. **conferma** il decreto ingiuntivo n. 650/2021 del 5/11/2021 emesso nel proc. r.g. 2981/2021, già dichiarato esecutivo con ordinanza del 19/9/2022;
3. **condanna** l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali che liquida, quanto all'opposizione, in € 5.000 per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.

Così deciso a Trieste, il 25 maggio 2026

Il giudice
dott. Edoardo Sirza